



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

CCASGO/
100-1/419/2(1)

PREFETTURA DI TORINO U.T.G.	
AREA _____	Roma,
PERVENUTO	
IL - 5 GIU 2015	
SERVIZIO _____	
Prot. n° _____	Categ. _____

26 MAG. 2015

Ai signori Prefetti
SEDE

OGGETTO: Piano Infrastrutture strategiche. Legge n. 443 del 21 dicembre 2001.
Schema di Protocollo-tipo da stipularsi ai sensi dell'articolo 176 del
decreto legislativo n. 163/2006.

L'articolo 176 del D.lgs. n.163 del 2006 prevede, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, ricomprese nel P.I.S. dalla Legge 21 dicembre 2001, n.443 (c.d. Legge Obiettivo), la stipula di specifici accordi di sicurezza tra la competente Prefettura, il Contraente generale/Concessionario e la Stazione appaltante.

Come noto, il contenuto di tali accordi è stato definito dal C.I.P.E., sulla base delle Linee-guida indicate da questo Comitato, da ultimo con la delibera n. 58/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012.

Rispetto al momento in cui è stata adottata detta delibera, il quadro normativo ha subito alcune rilevanti modifiche riguardanti: l'entrata in vigore della riforma della disciplina della documentazione antimafia, di cui al Libro II del D.lgs. n. 159/2011 e la pubblicazione del discendente regolamento sulla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (D.P.C.M. n. 193/2014); l'istituzione, presso tutte le Prefetture, delle white list, divenute per effetto dell'art. 29 del D.L. n. 90/2014, l'unico strumento del controllo antimafia sui settori economici "a rischio"; l'estensione a tutte le opere comprese nel piano delle infrastrutture strategiche (P.I.S.) delle procedure di monitoraggio finanziario, sperimentate nell'ambito del progetto C.A.P.A.C.I., cofinanziato dell'Unione Europea (art. 36 del D.L. n. 90/2014).



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

In considerazione delle cennate innovazioni normative e dell'esperienza maturata nel corso di questi anni, questo Comitato, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo generale, ha ritenuto di procedere a rimodulare i contenuti di tali accordi di legalità – limitatamente alle opere di interesse strategico - al fine di garantire l'omogeneità delle intese pattizie sul territorio nazionale.

Con l'unito schema di Protocollo-tipo, approvato dal Comitato nella seduta del 13 aprile u.s., si è pertanto inteso mettere a disposizione uno strumento in grado di meglio conciliare le prioritarie esigenze di sicurezza, trasparenza ed efficacia dei controlli, a fini antimafia ed anticorruzione, con quelle di semplificazione e di minor aggravio per le imprese, in termini di gestione, tempi e costi degli interventi.

Il predetto modello, nel confermare la logica di prevenzione già tracciata nei precedenti atti di indirizzo formulati da questo Comitato, si sviluppa secondo le seguenti linee direttrici.

La Governance delle informazioni: Anagrafe degli esecutori e piano coordinato di controllo del cantiere

I positivi risultati ottenuti, sul piano della prevenzione antimafia, da ultimo con il modello messo a punto per Expo 2015, hanno confermato l'opportunità di proseguire nella direzione del rafforzamento di un sistema della governance dei dati improntato al principio della centralizzazione e della gestione unitaria di tutte le informazioni riguardanti gli operatori della filiera impegnati nello specifico appalto.

Si viene così a realizzare un centro unico di confluenza dei dati che rappresenta, al contempo, il punto di partenza degli approfondimenti da disporre (cfr. artt. 2, 3 comma 3, 6, 7 comma 1 e 8, commi 1-4).

In continuità con il modello individuato nella delibera C.I.P.E. n.58/2011, il Protocollo in commento contiene precise disposizioni che impegnano il soggetto aggiudicatore, o per sua delega il contraente generale/concessionario, a costituire e



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

detenere una "Banca dati" strutturata in due diverse sezioni tra loro interfacciate: l'Anagrafe degli esecutori (contenente tutti gli elementi identificativi dei soggetti d'impresa, delle tipologie e del valore dei contratti e sub-contratti, di cui all'articolo 7, comma 2, unitamente all'esito delle verifiche antimafia effettuate sugli stessi, nonché al numero di conto corrente dedicato in via esclusiva riferito al progetto individuato con l'apposito CUP); Il Piano coordinato di controllo del cantiere, che comprende il Settimanale di cantiere (contenente i dati identificativi dei mezzi e del personale che, a qualsiasi titolo, opera nel cantiere, come previsto, nel dettaglio, dall'articolo 7 del Protocollo).

La struttura della Banca dati si indirizza, così, verso una duplice funzionalità rivolta, in prima istanza, a mettere a disposizione degli organi di controllo (Gruppi interforze, Forze di Polizia e D.I.A.), le informazioni necessarie alla verifica di rischi di infiltrazione mafiosa, tanto nella fase di pre-cantierizzazione dell'opera, quanto in fase di realizzazione della stessa, attraverso lo strumento degli accessi.

Al contempo, essa è diretta a massimizzare gli obiettivi più generali di controllo, sulla trasparenza e legalità, nonché sulla regolarità contributiva e dell'impiego della manodopera, che fanno capo anche ad altre amministrazioni, consentendo di far emergere ed intercettare situazioni di anomalia in molti casi propedeutiche o sintomatiche di possibili penetrazioni criminali.

Particolarmente utile, a tal fine, potrà essere il contributo derivante dal Tavolo di monitoraggio sui flussi di manodopera, previsto dall'articolo 10 del Protocollo, con la partecipazione delle Direzioni territoriali del lavoro e delle OOSS degli edili maggiormente rappresentative. In tale ambito, grazie anche al patrimonio informativo a disposizione di tali soggetti, sarà possibile approfondire e segnalare indicatori di anomalie utili a supportare l'attività di controllo antimafia degli organi competenti.

Analogha utilità potrà derivare dall'applicazione delle procedure sul monitoraggio dei flussi finanziari che, com'è noto, in base all'articolo 36 del decreto legge 90/2014, sono ormai divenute l'unica forma di tracciamento per i pagamenti afferenti il ciclo di realizzazione delle infrastrutture strategiche.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

In tale prospettiva, si raccomanda di vigilare affinché l'alimentazione della Banca dati tenga conto anche dell'esigenza di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al cennato articolo 36 e della delibera C.I.P.E. n.15/2015, in corso di pubblicazione (cfr. art.7, comma 1 del Protocollo).

Nella sua evoluzione, dunque, il modello di governance dei dati che emerge dal Protocollo in commento appare sempre più orientato in una prospettiva multidisciplinare e polifunzionale.

Si viene così a dotare il Prefetto, grazie anche alla collaborazione delle altre Amministrazioni che condividono l'accesso ai dati e ne contribuiscono alla analisi, di uno strumentario corredato da grandi potenzialità; uno strumentario che consente di indirizzare lo spettro dei controlli in una direzione parallela a quella più strettamente di polizia ma non meno rilevante ai fini della misurazione delle condizioni di legalità e di trasparenza e delle eventuali situazioni di opacità o illegalità sintomatiche di una possibile presenza malavitosa.

Fondamentale in questa direzione è il ruolo riservato al soggetto aggiudicatore ma soprattutto al contraente generale/concessionario. La circostanza che il contraente generale sia il responsabile unico dell'opera e collaboratore della stazione appaltante nelle attività di prevenzione dell'infiltrazione mafiosa (cfr. art. 176, comma 2, lett.g), del Codice degli appalti), rende coerente l'attribuzione della responsabilità di garante della corretta trasmissione dei dati inerenti a ciascuna impresa coinvolta nell'esecuzione dei lavori e del regolare andamento del flusso informativo. Obbligo rafforzato, peraltro, dalla previsione di uno specifico regime sanzionatorio di tipo civilistico, di cui si dirà per esteso più avanti (cfr. art. 8, comma 1 e segg).

Per questo aspetto, ma anche per gli ulteriori impegni che attraverso il Protocollo vengono a gravare sul contraente generale, quest'ultimo non può non essere considerato un soggetto attivamente partecipe ed interprete del sistema di prevenzione antimafia.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

Il sistema dei controlli

In continuità con le indicazioni contenute nella delibera C.I.P.E. n.58/2011 il Protocollo-tipo in commento è orientato a disciplinare lo svolgimento delle attività di controllo nelle tre distinte fasi in cui si sviluppa la realizzazione dell'intervento: a) quella propedeutica all'avvio dei lavori; b) quella successiva alla fase di aggiudicazione e preliminare alla fase di cantierizzazione; c) quella, infine, di esecuzione dell'opera.

In relazione alla fase di cui alla lettera a), cioè preliminare all'avvio dei lavori, l'articolo 11 del Protocollo impegna la stazione appaltante a fornire alla Prefettura il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche, al fine di intercettare possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nei passaggi di mano delle aree interessate dall'intervento, anche a seguito o in vista di cambiamenti di destinazione d'uso delle stesse.

A fini di trasparenza delle procedure ablativo, l'autorità espropriante indicherà i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo che saranno oggetto di valutazione da parte della Prefettura, unitamente a fattori che, in relazione allo specifico contesto, possono portare ad uno scostamento significativo degli ordinari parametri. A tali fini la Prefettura potrà avvalersi della collaborazione dell'Agenzia del Demanio.

Con riguardo alla fase individuata alla lettera b), successiva all'aggiudicazione, resta fermo l'impianto consolidato nei precedenti atti di indirizzo che estende il regime delle informazioni antimafia a tutti gli operatori della filiera, indipendentemente dall'importo, oggetto, durata e da qualunque condizione e modalità di esecuzione della prestazione (cfr. art 3, comma 1).

Giova qui evidenziare che per il concetto di filiera si dovrà far riferimento alle indicazioni fornite dall'articolo 6 del D.L. n. 187/2010 e agli indirizzi espressi dall'A.V.C.P., ora confluita nell'A.N.A.C., con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 (come richiamati dall'articolo 1 del Protocollo).



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

Ulteriori precisazioni sul concetto di filiera, e sul rapporto di funzionalità tra la prestazione fornita e l'opera da realizzare, sono inoltre contenute nella delibera C.I.P.E. n. 15/2015, in tema di monitoraggio finanziario. Ne consegue, pertanto, che non rientra, ad esempio, in tale accezione il fornitore da cui un'impresa compra per il proprio magazzino prodotti "comuni" non realizzati o acquistati appositamente per l'opera.

Viene inoltre stabilita, al comma 1 dell'articolo 3, una soglia minima di esenzione (9.000 euro a trimestre per operatore economico), relativa alle acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento (da inserire comunque nell'Anagrafe degli esecutori). Tale esenzione non opera, tuttavia, per le tipologie di prestazioni (c.d. sensibili) individuate all'articolo 4, comma 2.

Per quanto concerne il percorso procedurale volto al rilascio dell'informazione antimafia, restano confermate le indicazioni contenute nella più volte richiamata delibera del C.I.P.E. n. 58/2011.

In sintesi, tale percorso prevede che il *general contractor* richieda il rilascio di tale provvedimento – indipendentemente dal luogo di sede legale dell'operatore economico – attraverso la Prefettura del luogo di esecuzione dell'opera (c.d. "Prefettura hub"). La stessa Prefettura cura poi la trasmissione dell'informazione antimafia, emessa dall'omologo organo competente *ratione loci*, in base ai criteri oggi stabiliti dall'art. 90, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011.

Tale procedura risponde all'esigenza di garantire alla Prefettura del luogo di realizzazione dell'appalto una funzione di *supervising* antimafia nella delicata fase dell'esecuzione contrattuale, funzione che l'esperienza maturata in questi anni ha dimostrato essere di rilevante importanza. In tal senso, sono in corso di approfondimento appositi accorgimenti per confermare l'operatività del sistema, anche successivamente all'attivazione della Banca dati nazionale unica, consentendo la "riconoscibilità" dell'opera come P.I.S., ovvero come intervento comunque assoggettato a regime speciale.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

La funzione di snodo attribuita alla Prefettura del luogo di esecuzione dell'opera consente, inoltre, di imprimere un impulso acceleratorio al sistema di rilascio della documentazione antimafia, favorendo la circolarità del patrimonio informativo e la rispondenza del procedimento a criteri di efficacia, speditezza e dinamicità.

Sarà infatti cura di tale Prefettura attivarsi, anche attraverso le opportune forme di collaborazione con i Provveditori alle opere pubbliche e con le stazioni appaltanti, per la tempestiva acquisizione del piano degli affidamenti della specifica opera, in maniera che possano essere avviate immediate verifiche antimafia in merito alle imprese indicate nel piano stesso.

In una logica di massima anticipazione delle strategie di prevenzione - mirate a contemperare i vari interessi in gioco: della garanzia di trasparenza e legalità e della celerità degli interventi - appare di estrema importanza poter disporre dei dati relativi agli operatori che saranno coinvolti nell'esecuzione dell'opera già nella fase di espletamento delle procedure di aggiudicazione.

In questa direzione, sono dunque da valorizzare sia le disposizioni contenute nell'articolo 176, comma 7 del Codice dei contratti - che, proprio con riferimento al sistema delle grandi opere, consentono al soggetto aggiudicatore di acquisire dal contraente generale, già in sede di offerta, le imprese cui darà in affidamento la quota dei lavori che non intende realizzare in proprio - sia quelle, più generali, contenute nell'articolo 95, comma 3, del Codice antimafia. In base a tale disposizione, infatti, il Prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei lavori è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, è ritenuto maggiore.

L'acquisizione tempestiva del piano degli affidamenti - che, viceversa, da quanto è dato rilevare, ancora rappresenta un elemento di debolezza del sistema - appare decisiva non solo sul fronte della eventuale "bonifica" del contesto, ancor



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

prima della fase di aggiudicazione, ma anche in relazione all'evoluzione della successiva fase di realizzazione.

L'eventuale difficoltà a portare ad esecuzione il piano presentato in sede di offerta potrebbe, infatti, essere sintomo di una ingerenza mafiosa attraverso la sostituzione dell'impresa originariamente indicata con ditta contigua alla criminalità.

Il comma 6 dell'articolo 3 del Protocollo prevede la costituzione, presso la Prefettura, entro quindici giorni dalla stipula, di una cabina di regia allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici, un monitoraggio congiunto della situazione e di specifiche problematiche emergenti.

In tale ambito, potranno essere messe a punto le migliori forme di sinergia tra i soggetti sottoscrittori ed eventuali ulteriori soggetti che il Prefetto riterrà di volta in volta di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

Tale cabina, peraltro, potrà costituire un utile supporto per il Prefetto e, di conseguenza, per le attività dei Gruppi interforze sia nel caso in cui essi operino nella stessa regione, sia nel caso abbiano sede in regioni limitrofe, qualora l'intervento si sviluppi in ambito interregionale. Ciò tanto nella fase pre-cantierizzazione, quanto in quella successiva, ai fini di procedere a forme coordinate di accesso (v. infra), anche alla luce degli elementi di informazione acquisiti.

Nella stessa logica, si richiama l'esigenza di alimentare costantemente il corretto interscambio informativo con questo Comitato, sia nell'ottica di meglio orientarne l'attività generale di indirizzo e coordinamento, sia nella prospettiva di acquisire utili elementi di valutazione e approfondimento attraverso le componenti delle Forze di polizia e delle Amministrazioni centrali che ne fanno parte.

Particolarmente significativa appare, in tale contesto, la possibilità che la stessa Procura nazionale, o per suo tramite la competente D.D.A. - nella logica di proattiva collaborazione sviluppatasi in precedenti esperienze - fornisca alla Prefettura, sulla base del materiale investigativo raccolto e nel rigoroso rispetto del segreto d'indagine, spunti per meglio orientare la propria azione di accertamento sul piano



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

amministrativo, sia in fase di accesso ai cantieri sia in sede di istruttoria di rilascio dell'informazione antimafia. Appare evidente, infatti, che dall'acquisizione dei relativi provvedimenti giudiziari, a corredo delle informazioni a disposizione dei Gruppi Interforze, possono derivare utili e decisivi elementi per le determinazioni che il Prefetto dovrà assumere.

Analoga azione di sostegno potrà venire dalla componente A.N.A.C. e da quella del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione al patrimonio informativo a disposizione per le attività di vigilanza di rispettiva competenza.

Il sistema delle verifiche antimafia descritto all'articolo 3 risulta rafforzato dalla previsione, contenuta nei commi 4 e 5, di strumenti di natura civilistica, da inserire nei contratti di tutti gli operatori della filiera, atti a garantire l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale nei confronti dell'impresa che in corso di esecuzione venga colpita da informazione interdittiva.

Il mancato inserimento di tali clausole nei contratti costituisce, di per se, ipotesi sanzionabile a norma dell'articolo 8, comma 3 del Protocollo con la risoluzione ex. art.1456 c.c. Nel medesimo articolo 8, al comma 2, è inoltre prevista, in aggiunta all'effetto risolutorio, l'applicazione di una penale pecuniaria, nella misura dal 5% al 10%, nei confronti dell'impresa colpita da interdittiva (l'articolo 5, comma 2, specifica che tale previsione non opera nel caso di applicazione dell'articolo 32, comma 10, del D.L. n.90/2014).

La fase di esecuzione del contratto. Le clausole in funzione antimafia ed anticorruzione

Per quanto riguarda la fase di cui alla lettera c), ovvero quella di esecuzione del contratto, il Protocollo prevede un sistema rafforzato di impegni collaborativi tra stazione appaltante, contraente generale e operatori della filiera volti a prevenire e contrastare interferenze illecite riconducibili non solo alla criminalità mafiosa ma anche a fenomeni corruttivi e distorsivi della legalità e trasparenza delle procedure di



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

gara e dell'esecuzione del contratto. Ciò anche in attuazione delle Linee guida stipulate tra questo Ministero e l'A.N.A.C. il 15 luglio 2014.

Per comodità espositiva le due ipotesi sono disciplinate in due distinti articoli del Protocollo, rispettivamente, il 5 e il 6, pur condividendo la medesima logica e operando secondo analoghi meccanismi di vincolatività sul piano negoziale e civilistico.

Tali misure, che si aggiungono agli strumenti ordinari di contrasto, fanno infatti leva sull'interesse del contraente *in bonis* (la mancata denuncia è causa di risoluzione contrattuale, cfr. art. 5, comma 1, lett. a) e art. 6, comma 1, lett. c)), a comunicare alle autorità preposte eventuali tentativi di estorsione o concussione manifestati nei confronti degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa.

Sempre nella descritta logica di collaborazione attiva e corresponsabilizzazione di tutti gli attori del sistema, sono previsti impegni – secondo un meccanismo di assunzione di vincoli discendenti, per così dire “a cascata” – volti a estromettere l'imprenditore coinvolto in accordi corruttivi o che comunque ha falsato le procedure di affidamento o aggiudicazione (art. 5, comma 1, lett. b)).

L'articolo 6, comma 3, prevede, inoltre, un obbligo generalizzato ed esteso a tutte le parti contraenti di assumere ogni opportuna misura organizzativa volta a prevenire tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento criminale. Ciò non solo al fine di valorizzare il coinvolgimento diretto delle imprese attraverso modelli efficaci di audit interno, ma anche nell'ottica di agevolare le attività di controllo *in situ* da parte degli organi competenti (ad esempio, in occasione di verifiche o accessi sul cantiere).

E' di tutta evidenza che la natura negoziale del rafforzato sistema di controlli, in funzione antimafia e anticorruzione, sin qui delineato, rende necessario anticipare al massimo il coinvolgimento dei soggetti destinatari degli obblighi, al fine di metterli in condizione di affrontare gli oneri organizzativi (apertura conto dedicato, attivazione canali telematici per comunicazione dati, ecc.), evitando l'insorgere di possibili contenziosi.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

In questa prospettiva, gli articoli 5 e 6 soprarichiamati prevedono che il soggetto aggiudicatore provveda a inserire già nel disciplinare di gara - che come noto costituisce *lex specialis* dell'appalto - il richiamo agli specifici impegni collaborativi indicati nel Protocollo.

A tal fine, si richiama, pertanto, l'attenzione sull'esigenza, anche attraverso opportuni contatti con le stazioni appaltanti, di verificare che in sede di predisposizione del bando di gara vengano espressamente richiamate le prescrizioni pattizie in commento.

Si ricorda, peraltro che, a norma di quanto previsto dalla delibera n.58/2011, nello stesso bando di gara dovrà essere riportata l'aliquota, fissata dal soggetto aggiudicatore, non soggetta a ribassi d'asta, finalizzata all'attuazione delle misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese le misure per il monitoraggio finanziario.

Il rafforzamento del sistema di prevenzione, attraverso l'integrazione del bando di gara, appare quanto mai opportuno in tutti quei casi in cui la realizzazione di infrastrutture strategiche avvenga facendo ricorso a soggetti diversi dal contraente generale e/o concessionario, sulla base di apposite delibere di approvazione dell'intervento adottate dal C.I.P.E. (è il caso, ad esempio, di opere sia pur ricomprese nel P.I.S., ma affidate ad appaltatore ordinario in ragione della ridotta complessità dell'intervento).

Sempre con riferimento alla fase di cantierizzazione, si deve ribadire l'importanza strategica che lo strumento dell'accesso al cantiere ha acquisito, come dimostrato dalle esperienze maturate negli ultimi anni.

In relazione a tali iniziative di accesso, si conferma la validità di modelli coordinati di intervento, specie laddove l'intervento insista nell'ambito di più province. Sarà cura, pertanto, della Prefettura *hub* attivare le più opportune sinergie con le altre Prefetture al fine di mettere a punto un dispositivo di intervento che coinvolga tutti i Gruppi interforze.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

A tal proposito, si ritiene di rimarcare l'importanza del fattore "sorpresa" in maniera da evitare l'alterazione del terreno "d'indagine". Allo stesso modo, si segnala l'utilità di promuovere accessi che interessino tutti i cantieri in cui l'impresa risulti lavorare al momento di avvio della fase ispettiva (o comunque quelli che si ritengano più "sensibili"), al fine di acquisire elementi più completi sul *modus operandi* dell'impresa e, al contempo, evitare la dispersione di notizie che compromettano l'utilità dell'azione ispettiva.

In linea più generale si raccomanda, nella prospettiva di dare piena ed effettiva valorizzazione al modello collaborativo e di monitoraggio individuato nel Protocollo, di rafforzare i meccanismi di interscambio informativo tra i Gruppi interforze delle Prefetture attraverso moduli d'azione non limitati alla fase di comunicazione delle determinazioni antimafia adottate dalle rispettive Prefetture, ma orientati a sviluppare un costante e sistematico flusso informativo in tutte le fasi di attività.

Corre, infine, l'obbligo di evidenziare l'utilità che potrà derivare all'attività ispettiva posta in essere dai Gruppi interforze nella fase di esecuzione del contratto, dal sistema di monitoraggio dei flussi finanziari di cui alla più volte richiamata delibera C.I.P.E. n. 15/2015.

L'affinamento del sistema di tracciamento ivi previsto consentirà, infatti, in sede di accesso, al di là delle verifiche sull'attuazione delle prescrizioni operative in essa contenute (ad esempio, mancata apertura del conto corrente dedicato in via esclusiva, mancata apposizione C.U.P., ecc.), di facilitare il riscontro sulla presenza di eventuali anomalie **sostanziali**, sintomatiche di condotte fraudolente (ad esempio sovrapprezzamenti o pagamenti non tracciati).

La sicurezza nei cantieri

Sempre con riferimento alla fase di esecuzione dell'opera pubblica, vengono confermate le indicazioni contenute nella delibera n. 58/2011 che vedono impiegate



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

le attività di controllo sull'applicazione del Piano coordinato di controllo del cantiere e del sub-cantiere interessati dai lavori (art.9, comma1).

Il piano, di cui ha la responsabilità della gestione il soggetto aggiudicatario, sotto la vigilanza della stazione appaltante, si sviluppa attraverso report settimanali "c.d. settimanale di cantiere" e dovrà essere redatto secondo un modello elaborato d'intesa con la Prefettura. Responsabile della gestione di tali report è il referente di cantiere che ne dovrà assicurare la corretta trasmissione, per via telematica, con tutte le informazioni indicate al comma 2 del medesimo articolo 9.

L'esperienza di questi anni, avviata con le grandi opere ed estesa oramai a tutto il campo degli appalti pubblici, ha consentito di mettere in luce il valore estremamente significativo di tale strumento di controllo per una lettura incrociata dei dati, anche attraverso il riscontro con le informazioni presenti nella Anagrafe degli esecutori, in occasione degli accessi in cantiere.

Sulla base di tali informazioni, infatti, potrà più agevolmente essere riscontrata, da parte dei Gruppi interforze, la coerenza delle attività di cantiere con le specifiche contrattuali (ad esempio, che i materiali, i beni e servizi usati non siano difformi da quelli pattuiti); particolarmente a rischio, a tal riguardo, risulta il settore del calcestruzzo, oggetto di specifiche raccomandazioni all'articolo 9, comma 3, del Protocollo.

Anche con riguardo al personale presente in cantiere, il riscontro con i dati contenuti nel settimanale permetterà di accertare se vi sia stata sostituzione con personale di qualificazione inferiore, meno costoso, ovvero se la manodopera reclutata sia il frutto di intermediazioni illecite o irregolari.

A tal fine, come in precedenza evidenziato, particolarmente utile potrà rivelarsi l'apporto informativo e di conoscenza di tutti gli attori del sistema, tra cui in particolare il Rappresentante territoriale del lavoro e le O.O.S.S. maggiormente rappresentative del settore che, proprio in relazione a tale impegno, fanno parte del Tavolo di cui al successivo articolo 10 e sottoscrivono il Protocollo proprio in relazione a tale articolo e limitatamente ad esso.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

Il sistema sanzionatorio: le fattispecie sostanziali e le modalità di applicazione e destinazione delle penali

L'articolo 8 del Protocollo individua il sistema di penali pecuniarie connesse all'inadempimento degli obblighi assunti in via pattizia.

In via generale, viene confermato l'impianto consolidato nei precedenti Protocolli sulla base delle Linee guida allegate alla delibera C.I.P.E. n.58 del 2011.

Il sistema è stato tuttavia rimodulato, anche alla luce dell'esperienza in concreto acquisita, nella direzione di una maggiore graduazione nell'applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, in modo da riequilibrare il rapporto tra afflittività e sostenibilità, per l'impresa, dell'onere pecuniario connesso alla gravità della violazione.

Le modalità di applicazione, descritte al comma 8, in ragione della valenza civilistica delle stesse, sono rimesse alla responsabilità del contraente *in bonis*, in relazione al segmento della filiera di volta in volta interessato.

Il soggetto che si fa parte attiva nell'applicazione della penale agisce da tramite del soggetto aggiudicatore cui fa capo, in ogni caso, la gestione del sistema nel suo complesso (comma 8.1), sotto la vigilanza della Prefettura.

L'importo derivante dall'applicazione della penale, ricavato mediante automatica detrazione delle somme dovute all'impresa in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, è posto a disposizione della stazione appaltante e accantonato nel quadro economico dell'intervento.

Il successivo comma 8.2, in coerenza con le indicazioni della delibera n.58 del C.I.P.E., conferma la destinazione delle somme alla compensazione delle spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento (ad esempio per la sostituzione del contraente estromesso), o all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione ovvero, per le somme che residuino al termine dei lavori, secondo le indicazioni del Soggetto aggiudicatore in sede di collaudo dell'opera stessa.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

Si evidenzia che il sistema di penali descritto si aggiunge alle sanzioni derivanti dall'inadempimento delle prescrizioni sul monitoraggio finanziario di cui alla delibera C.I.P.E. n.15/2015 (in corso di pubblicazione), consultabile all'indirizzo web ccasgo.interno.it, sotto la voce "circolari e direttive".

Si è pertanto previsto il raccordo tra le citate disposizioni creando un'osmosi tra i diversi sistemi di controllo.

Si richiama l'attenzione, infine, sull'articolo 13 del Protocollo che pone in capo al Soggetto aggiudicatore l'obbligo di riferire alla Prefettura, e per tramite di essa al CCASGO, sulla propria attività di vigilanza, con cadenza semestrale.

Corre l'obbligo di evidenziare che l'allegato schema di Protocollo-tipo, trasmesso al C.I.P.E. per la formale approvazione con delibera di prossima emanazione che ne renderà precettivi i contenuti (e della cui pubblicazione verrà data tempestiva comunicazione), costituirà il modello pattizio da utilizzare per tutti gli interventi qualificati come "Grandi Opere", in fase di avvio o di cantierizzazione.

In tal senso, appare opportuno che vengano avviati contatti con le stazioni appaltanti in vista della stipula di nuovi accordi, ovvero della eventuale rimodulazione degli accordi di sicurezza già stipulati, aggiornati alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il Protocollo-tipo.

Al fine di facilitare tali iniziative, questo Comitato ha avviato, con la collaborazione delle competenti Amministrazioni che vi partecipano, una prima, **sommatoria e non esaustiva, ricognizione informale** degli interventi infrastrutturali che risulterebbero, allo stato attuale, in via di realizzazione, elaborando l'unito elenco riepilogativo.

Tale elenco potrà essere di ausilio per un riscontro in ambito territoriale, anche attraverso il coinvolgimento dei Provveditorati Interregionali alle OO.PP. e delle Stazioni appaltanti, al fine di verificare se per le opere elencate sono in fase di avvio le procedure di aggiudicazione, ovvero quelle di esecuzione e se, in attuazione di quanto previsto dall'art. 176 del Codice dei contratti, le medesime siano già oggetto di



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

uno specifico accordo di sicurezza. Tale verifica dovrà estendersi anche ad eventuali ulteriori interventi, rientranti nel P.I.S., che non risultino contenuti nel prospetto.

I dati acquisiti dovranno pervenire unicamente attraverso messaggieria certificata al seguente indirizzo: ccasgo@pec.interno.it.

IL COORDINATORE
Alessandro Girdi
Alessandro Girdi

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di _____, nella persona del Prefetto Dr _____

Il Soggetto aggiudicatore, nella persona di _____

_____ in qualità di Contraente Generale, ovvero di concessionario¹ nella persona di _____

PREMESSO

- che l'intervento in questione rientra nel programma delle "infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi" di cui alla delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, ed è identificato con CUP...;
- che il Soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;
- che il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;
- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- che l'art. 36 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede il monitoraggio finanziario per i lavori di cui alla parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo n. 163/2006;
- che il CIPE in materia di monitoraggio finanziario ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, in corso di pubblicazione;
- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per il Soggetto aggiudicatore e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;
- che in data è stato stipulato il contratto rep n..... racc. N....., tra _____ Soggetto aggiudicatore e Contraente generale/concessionario con sede legale in (...) Via CAP, per l'affidamento unitario dell'esecuzione e progettazione, con qualsiasi mezzo, dei lavori di _____;

¹ Nel caso si tratti di concessionario di rete nazionale il protocollo troverà applicazione tra detto concessionario (in qualità di soggetto aggiudicatore) e l'appaltatore

- che i lavori ricadono nel territorio della provincia di _____, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della provincia di _____;
- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito "Protocollo") assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablativo, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;
- che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito "CCASGO"), ha approvato nella seduta del 13 aprile 2015 uno schema di Protocollo che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla citata delibera CIPE n. 58/2011;
- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
 - a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle "Partite IVA senza dipendenti";
 - b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
 - c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
- che gli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo sono ricompresi nell'aliquota forfettaria individuata ai sensi del comma 20 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 163/2006.

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo;

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

DEFINIZIONI

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:

- a) **Protocollo:** il presente protocollo di legalità
- b) **Prefettura:** la Prefettura di (.....) che sottoscrive il Protocollo di legalità
- c) **Codice Antimafia:** il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136", adottato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e s.m.i.
- d) **Opera/Opere:** l'intervento oggetto del Contratto stipulato tra il Soggetto aggiudicatore e il Contraente Generale/concessionario
- e) **Stazione Appaltante:** il Soggetto aggiudicatore, con sede invia
- f) **Contraente generale/concessionario** con sede invia
- g) **Affidatario/i:** ciascun soggetto che ha stipulato un Contratto con il Contraente Generale/concessionario
- h) **Contratto/i di Affidamento:** contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato tra il Contraente Generale/concessionario e l'Affidatario per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione ed esecuzione dell'Opera
- i) **Subcontraente/i:** l'avente causa dell'Affidatario ovvero del Contraente Generale/concessionario, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui questi ultimi stipulano un Subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera
- j) **Subcontratto/i:** qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di Affidamento, stipulato dal Contraente Generale/concessionario, dall'Affidatario o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione dell'Opera, nonché intercorrenti con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'opera
- k) **Filiera delle Imprese:** ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'Anac, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle Opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa oltre al Contraente generale/concessionario², tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella "filiera" le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n.15/2015 sopra richiamata

² Nel caso di cui alla precedente nota 1, la filiera sarà individuata a valle del concessionario di rete.

- l) **Contratto/i:** s'intende, indifferentemente, un Contratto di Affidamento o un Subcontratto
- m) **Banca Dati:** la banca dati di cui all'art. 7 del Protocollo
- n) **Banca Dati Antimafia:** la "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.

Articolo 2

CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del Protocollo, il Soggetto aggiudicatore garantisce, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n.58/2011 - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.

2. Il Contraente Generale/concessionario s'impegna ad inserire nei propri Contratti - e a far inserire in tutti gli altri Subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire al *Contraente Generale/concessionario* i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'Opera nonché si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8 paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.

3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.

4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del protocollo.

5. La trasmissione dei dati al Contraente Generale/concessionario relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.

6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 7.

Articolo 3

VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al

predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di Affidamento e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASGO. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.

Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta d'informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui:

- a) si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n.114 (*white list*). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto;
- b) sia applicabile l'art. 86, comma 2, del codice Antimafia, fino all'attivazione della Banca Dati Antimafia.

2. Il Soggetto aggiudicatore qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti. Analogo divieto fa capo al Contraente generale o concessionario e a tutti i soggetti della filiera.

3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Soggetto aggiudicatore e al Contraente Generale/concessionario ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.

4. Tutti i Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il Soggetto aggiudicatore o il Contraente Generale/concessionario effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi il Contraente Generale/concessionario comunica senza ritardo alla Prefettura e al Soggetto aggiudicatore l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono.

5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura - rispettivamente - del Soggetto aggiudicatore o del Contraente Generale/concessionario, ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. Il Soggetto aggiudicatore o, in caso di delega, il Contraente Generale/concessionario procede

all'immediata annotazione della estromissione dell'impresa e della risoluzione del Contratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7.

6. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del protocollo, una "cabina di regia" allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla "cabina di regia", che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

7. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'articolo 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'articolo 94 comma 2 del Codice Antimafia.

ARTICOLO 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI E FILIERA DELLE IMPRESE

1. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, lett. a), la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art.1, comma 53, della citata legge n.190 del 2012 (*white list*) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.

2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 3 paragrafo 1, ai fini del Protocollo, l'obbligo di richiesta d'informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste altresì per i Contratti di Affidamento ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:

- fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
- servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
- somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

3. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "cabina di regia" di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopraccitata nozione di filiera dell'opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'Anac, nonché delle indicazioni fornite dal CCASGO.

Articolo 5

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO

1. Il Soggetto aggiudicatore e il Contraente generale/concessionario si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di Affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni :

a) Clausola n. 1. "Il Soggetto aggiudicatario (e l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto), si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

b) Clausola n. 2. "Il Soggetto aggiudicatore o l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Soggetto aggiudicatore ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n.114.

Articolo 6

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione delle Opere il Soggetto aggiudicatore si impegna :

a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché al protocollo allegato alla delibera CIPE n. 15/2015, in materia di monitoraggio finanziario;

b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;

c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

1.1) Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante.

1.2) Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura in data -----, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

2.1) Soggetto aggiudicatore si impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle Opere quanto segue:

a) l'obbligo per il Contraente generale/concessionario e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

b) l'obbligo del Contraente generale/concessionario di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analogo disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;

c) l'obbligo per il Contraente generale/concessionario di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario.

Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per il Contraente generale/concessionario di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

d) l'obbligo per il Contraente generale/concessionario di ricorrere al distacco della manodopera – ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 72 concernente l'Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. - così come disciplinato dall'art. 30 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analogia disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

3. Il Soggetto aggiudicatore e il Contraente generale/concessionario si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.

4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, e, in particolare, di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2 comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.

Articolo 7

COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo il Soggetto aggiudicatore, ovvero un suo delegato, s'impegnano a rendere immediatamente disponibile una "Banca Dati" relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera n. 58/2011. Tale banca dati dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario ai sensi dell'articolo 36 del D.L. n. 90/2014, di cui alla delibera CIPE n. 15/ 2015. Il flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:

a) "Anagrafe degli esecutori";

b) "Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere" che contiene il "Settimanale di cantiere o subcantiere".

Tale infrastruttura informatica è allocata presso il Soggetto aggiudicatore, che può delegarne la costituzione, la gestione e l'alimentazione al Contraente generale o il concessionario che vi attende sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore stesso, per tutta la durata dei lavori, ai sensi della delibera di cui al paragrafo 1.

Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.

Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di _____, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla DIA e all'ANAC.

Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio:

- i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
- ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'Opera, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015
- iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
- v. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
- vi. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2. I dati in questione verranno immessi dal Soggetto aggiudicatore in apposita sezione della Banca Dati, denominata "Anagrafe degli esecutori". L'Anagrafe degli esecutori contiene, tra l'altro, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati:

- individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
- tipologia e importo del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
- oggetto delle prestazioni;
- durata del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Affidamento o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale;
- indicazione del/dei conto/conti dedicati previsti dalle linee guida allegate alla delibera CIPE n.15/2015.

3. In tutti i Contratti o Subcontratti, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

- i. mettere a disposizione del Soggetto aggiudicatore, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
- ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
- iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445.

4. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto.

5. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8 del Protocollo.

6. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 verrà messa a disposizione del Soggetto aggiudicatore attraverso l'inserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e dell'art. 93 del Codice Antimafia.

Articolo 8

SANZIONI

1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'articolo 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente articolo 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli di cui all'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, è sanzionata:

1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);

1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art.1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

2. Esito dell'informazione interdittiva

In conformità a quanto indicato all'art. 3, paragrafo 4 del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nel confronti del Contraente Generale, dell'Affidatario o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto di Affidamento o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera CIPE n. 58/2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all' art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014.

3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6

Il mancato inserimento, da parte del Contraente generale/concessionario ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.)

La violazione, da parte del Contraente generale/concessionario, dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'articolo 5, la previa intesa con ANAC.

5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 2 lett. c) e d) del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale

In caso di violazione da parte dell'Affidatario o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00).

In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, paragrafo 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale)

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 9 paragrafo 3 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);

7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);

7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del Contratto di Affidamento ai sensi dell'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite iva senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.

Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.

8. Modalità di applicazione delle penali

8.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dal Soggetto aggiudicatore nei confronti del Contraente generale/concessionario; nonché, per il tramite del Contraente generale/concessionario, nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi il Soggetto aggiudicatore ne darà informazione alla Prefettura.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Affidatario o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera).

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Soggetto aggiudicatore ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nel cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

8.2 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Soggetto aggiudicatore e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto aggiudicatore potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni del Soggetto aggiudicatore.

8.3. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 6 del Protocollo operativo allegato alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015.

9. Risoluzione del contratto

9.1 La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del Contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nel cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

9.2 La risoluzione del Contratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del Contraente Generale/concessionario ai sensi dell'art. 159 del medesimo d.P.R. n. 207/2010.

Articolo 9

SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato il "***Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere***" interessati dai lavori. La gestione del Piano è di competenza del Contraente generale/concessionario, sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore, ed il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.

2. Il "***Settimanale di cantiere***" di cui alla delibera CIPE n. 58/2011 dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

i. all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Contraente generale/concessionario, in caso di esecuzione diretta, l'Affidatario, il Subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi del Contraente generale/concessionario, dell'Affidatario, del Subaffidatario e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle "partite iva" senza dipendenti;

ii. al Referente di cantiere cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;

iii. all'Affidatario cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per:

i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;

ii. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;

iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;

b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore di intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal Contraente generale/concessionario, come previsto dalla delibera CIPE n. 58/2011, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge n. 136/2010.

5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8 paragrafo 7 del Protocollo.

6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 8 paragrafo 8.2 del Protocollo.

Articolo 10

MONITORAGGIO e TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.
3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.
4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e la utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Protocollo.
5. Nei casi in cui nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l'infrastruttura siano già presenti altre opere rientranti nel PIS il tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera sarà unico.

Articolo 11

VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIO

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire alla Prefettura U.T.G. di _____, per via telematica all'indirizzo PEC _____@pec.interno.it, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini di una trasparenza delle procedure ablativo, il Soggetto aggiudicatore indicherà alla Prefettura i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.
2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera CIPE n. 58/2011, potrà avvalersi, ai fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

Articolo 12

DURATA DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell'opera o alla sua accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.

Articolo 13

ATTIVITA' DI VIGILANZA

Il Soggetto aggiudicatore provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura e, per il tramite di essa, al CCASGO, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

Sottoscritto a _____ il _____

Il Prefetto di _____

Per il Soggetto aggiudicatore _____

Il Contraente Generale (o il Concessionario) _____

..... (limitatamente all'articolo 10)

Il Rappresentante territoriale del lavoro _____

Le OO.SS. di categoria:

Fillea CGIL.

Filca CISL.....

Feneal UIL
.....

09 Corridoi Transversali e		15.05 Schemi Idrici		16. Giacimenti idrocarburi		05 Corridoi Transversali e Dorzali		04. Corridoi Pluriusuali Tirrenico-Adriatico		15. Schemi Idrici		15. Schemi Idrici		04. Corridoi Pluriusuali Tirrenico-Adriatico		15. Schemi Idrici		04. Corridoi Pluriusuali Tirrenico-Adriatico	
5.00 Fiesi L'Acquila (Strada)	15.05 Schemi Idrici	16.05 Cinc idrocarburi - Tempa Rosso	05.05 Corridoi Transversali e Dorzali	04.04 Corridoi Pluriusuali Tirrenico-Adriatico	15.15 Schemi Idrici	15.15 Schemi Idrici	04.04 Corridoi Pluriusuali Tirrenico-Adriatico	15.15 Schemi Idrici	04.04 Corridoi Pluriusuali Tirrenico-Adriatico	15.15 Schemi Idrici	15.15 Schemi Idrici	15.15 Schemi Idrici	04.04 Corridoi Pluriusuali Tirrenico-Adriatico	15.15 Schemi Idrici	04.04 Corridoi Pluriusuali Tirrenico-Adriatico	15.15 Schemi Idrici	15.15 Schemi Idrici	04.04 Corridoi Pluriusuali Tirrenico-Adriatico	15.15 Schemi Idrici
Varante Sud abitabile de	Sistema consolidamento idrometrico e Capignone	Sviluppo del giacimento petrolifero Tempa Rosso	SS105 in s. - Verzaso Strada km 414+000 - km	Strada 3 - Bagnone	Strada 3 - Bagnone	Strada 3 - Bagnone	Strada 3 - Bagnone	Strada 3 - Bagnone	Strada 3 - Bagnone	Strada 3 - Bagnone	Strada 3 - Bagnone	Strada 3 - Bagnone	Strada 3 - Bagnone	Strada 3 - Bagnone	Strada 3 - Bagnone	Strada 3 - Bagnone	Strada 3 - Bagnone	Strada 3 - Bagnone	Strada 3 - Bagnone
F1180700005001	J831000029001	F75F0700010007	F91B0100036001	F91B0100036001	F91B0100036001	F91B0100036001	F91B0100036001	F91B0100036001	F91B0100036001	F91B0100036001	F91B0100036001	F91B0100036001	F91B0100036001	F91B0100036001	F91B0100036001	F91B0100036001	F91B0100036001	F91B0100036001	F91B0100036001
IN REAL	IR REAL	IR REAL	IR REAL	IR REAL	IR REAL	IR REAL	IR REAL	IR REAL	IR REAL	IR REAL	IR REAL	IR REAL	IR REAL	IR REAL	IR REAL	IR REAL	IR REAL	IR REAL	IR REAL
10,83	4,80	1043,56	9,66	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77
10,83	4,80	1043,56	9,66	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77
21,15	4,80	1043,56	9,66	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77
Comune di L'ACQUILA	Comune di MONTETERALE (AQ); Comune di CAPITIGNANO (AQ)	Comune di GUARDIA PERTICARA (PZ); Comune di CORGOGLIONE (MT); Comune di CORLETO PERTICARA (PZ)	Comune di NOVA SIRI (MT)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)
10,83	4,80	1043,56	9,66	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77
21,15	4,80	1043,56	9,66	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77
Comune di L'ACQUILA	Comune di MONTETERALE (AQ); Comune di CAPITIGNANO (AQ)	Comune di GUARDIA PERTICARA (PZ); Comune di CORGOGLIONE (MT); Comune di CORLETO PERTICARA (PZ)	Comune di NOVA SIRI (MT)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)	Comune di L'AURORA (PZ)

C.C.A.S.G.O.

1

26/05/2015 11:00

CAMPANIA															
15 Sistemi Urbani	15.20 Sistemi Urbani Campania Pavencelli bis	Galieno di valle Casale Pavencelli bis	J55F050007001 IN REAL	2 fase completamento Pavencelli bis	Comuni Str. Opere Integratore acquedotto del Sebte	257342055C	155,15	18,53	0,00	12,05%	Regione CAMPANIA				
10 Sistemi Urbani	10.86 Sist Metropolitan o regionale campo	Metro Napoli Linea 1 Dastre Gambale/C Dir.	B41E760000004 IN REAL	Dati a livello di intervento	Comune Napoli		222,95	590,9	12,66	186,25	1.472,18	Comune di NAPOLI			
10 Sistemi Urbani	10.85 Sist Metropolitan o regionale campo	metropolitana di Napoli linea 5 lotto 2	B46J960005003 IN REAL	Dati a livello di intervento	Comune Napoli		94,66	169,92	37,45	240,25	691,92	Comune di NAPOLI			
10 Sistemi Urbani	10.86 Sist Metropolitan o regionale campo	C.O.C.C. da Firenze a Secundigliano	FB1H0300050037 IN REAL	Dati a livello di intervento	Metrocampania Nord-Est		19,48	70,24			79,24	Comune di NAPOLI			
10 Sistemi Urbani	10.73 Costa Romagnola - Metropolitan	T. R. C. 1 tratta Rimini Fa. Rione FS	091H9600030093 IN REAL	Dati a livello di intervento	Agenzia Mobilità - ex TRAM		42,86	42,86	7,75	12,89	4,17	67,67	Comune di RIMINI, Comune di RICCIONE (RN)		
02 Corsie Pluriscala	2.35 Corsie Pluriscala	A4 Raccordo autostrada	IS4E200005008 IN REAL	In Real. A4 Raccordo autostrada	Comisariato Str. Energy, Sellere	0255305255	136,23					114,75	0,00	81,23%	Comune di FARRA D'ISOZEO (GO)
19 Infrastrutture e Infrastrutture	19.05 Strade Istituzionali	P.C.M. palazzo Chigi 2 lotto (1)	D30G030005001 IN REAL	Dati a livello di intervento	Proveditore per l'Abruzzo, Lazio e Sardegna		9,10	15,35				15,26			Comune di ROMA
12 Hub Portuali	12.10 Hub Portuali	Hub Portuale - Civitavecchia	J51G060000001 IN REAL	Dati a livello di intervento	Aut. Port. Civitavecchia		145,10	194,65				194,65			Comune di CIVITAVECCHIA (RM)
10 Sistemi Urbani	10.82 Valchia Romafiumana	Intervento Roma compi. autostrada Fiumicino sviccolo autostrada A12	F51B010005001 IN REAL	Dati a livello di intervento	Regione Lazio		18,00	15				1,49	15,49		Comune di FIUMICINIO (RM)
04 Corsie Pluriscala Europee	4.50 Adeguamento SS 165	S.S. 156 Minali L'Ann	F66G020015001 IN REAL	Dati a livello di intervento	Regione Lazio		50,00	65,96				65,96			Comune di SEZZE (LT)

26/05/2015 11:00

04	Corridoio Plurimodale Turinca Nord	Potenzenleina Veninfigia- Voin Biugnole	F-9501400370001	IN REAL	Dati a livello di intervento	RFI	576,35	5,05	581,40	Regione LIGURIA	LIGURIA															
12	RUD Peroni	Environ: variante pkmmedal SS 1 Aurovia bis Genova Savona Albisola	F-9501400370001	IN REAL	Dati a livello di intervento	ANAS	239,41		239,41	Comune di SAVONA (SV), Comune di ALBISOLA SUPERIORE (SV), Comune di ALBISOLA MARITIMA (SV)																
02	Corridoio Plurimodale	2.15 Accessibilit� nuovo collegamento ferroviario	J31H0300050001	IN REAL	Dati a livello di intervento	RFI	223		223,00	Regione LOMBARDIA	LOMBARDIA															
02	Corridoio Plurimodale	2.15 Accessibilit� Gallarate-Rho 1° Lotto Rho-	J31J05000010001	IN REAL	Dati a livello di intervento	RFI	401,8		401,80	Regione LOMBARDIA	LOMBARDIA															
01	Vialchi	1.10 Nuovo collegamento ferroviario Tori- Mandolanena	J41C0700000001	IN REAL	Dati a livello di intervento	RFI	50,75	92,25	143,00	Regione LOMBARDIA	LOMBARDIA															
02	Corridoio Plurimodale Padova	2.70 Asse Autostradale Medio Padova-Milano Biadene	E31B05000390007	IN REAL	Brescia-Bergamo- Mantova (Biadene)	Concessioni Autostradali Lombarde (C.A.L.)	1.395,86		1.395,86	Regione LOMBARDIA	LOMBARDIA															
10	Stazioni Urbane	10.45 Ammasso - Metropolitana S. Siro	B31E0400290003	IN REAL	Dati a livello di intervento	Comune Milano	305	03,00	321,85	Comune di MILANO																
02	Corridoio Plurimodale Padova	2.35 Completi stad. Curadello e vialchi	E24E0400110007	IN REAL	Autostada A4 TO-Milano 2,1 Km 91+000-Km	S.I.A.T.P. SpA	40595205	54,27	2,64	5.15% Comune di ARLUOVO (AI)																
02	Corridoio Plurimodale Padova	2.65 Asse Pedemontano-Piemonte	F11E0600270007	IN REAL	1° parte - tratto A-CO2-VAI	Concessioni Autostradali Lombarde (C.A.L.)	1143,36		864,71	75,62% Comune di BERGAMO																
02	Corridoio Plurimodale Padova	2.45 Accessibilit� stradale Valleina	F32C0500005000	IN REAL	Dati a livello di intervento	ANAS	190,95	09,00	275,95	Comune di ANDELLO VALTELLINO (SO)																
10	Stazioni Urbane	10.00 Brescia - Metropolitana Brescia Tratto Piosina S. Eufemia	H11E03000110005	IN REAL	Dati a livello di intervento	Brescia Mobilita	355,08	72,30	202,72	Comune di BRESCIA																
02	Corridoio Plurimodale Padova	2.70 Asse Autostradale Medio Padova	Q21B05000290007	IN REAL	(P) Tangenziale EST esterno di Milano	Concessioni Autostradali Lombarde (C.A.L.)	1653,9		585,02	34,10% Comune di AGRATE BRIANZA (MB)																

MOLISE											
Regione MOLISE											
19. Schemi Idrici	15.25 Schemi Idrici Molise	Impianto basso valle acque Sileme e Forlone	Dati a livello di intervento	Cens. Banf. Integ. Lomense	75,00	75	75,00			75,00	
			In Real.	Regione Molise	136534EF9	60.03					
D57H0400000001 IN REAL.											
15 Schemi Idrici											
Acquedotto Molise Centrale e schema D.A.											
			In Real.	Regione Molise	136534EF9	60.03					
659JD000000001 IN REAL.											
PIEMONTE											
Comune di TORINO											
10. Schemi Urbani	10.30 Torneo - Metropolitan	Torino - Metropolitana fr. 4 - per Longho - Bergasi	Dati a livello di intervento	Infrastruttura s.r.l.	108,15	30	141,13	5,00	-40,00	7,40	190,55
			In Real.								
J14C0000000001 IN REAL.											
01. Vallichi	1.05 Tratore del Frejus	Torino di sicurezza del Frejus (parte Bergasi)	Dati a livello di intervento	SITAF S.p.A. italiana Torino Autotrasabile	174,70	30	30				
			In Real.								
H51E0180020008 IN REAL.											
PUGLIA											
Regione PUGLIA											
05. Corridoi Puntuali Adriatico	5.05 Asse Ferroviario Bologna-Bari-Lecce	Raddoppio Bari-Taranto (Palt S. Andrea-Biella)	Dati a livello di intervento	RFI	30,82	38,51	100,75				
			In Real.								
J11H0200000008 IN REAL.											
15. Schemi Idrici	15.30 Schemi Idrici Puglia	Impianto potabilizz. presso Casale della Campania	Dati a livello di intervento	A.O.F.	39,00	39					
			In Real.								
974E0100000001 IN REAL.											
05. Corridoi Puntuali Adriatico	5.20 Bari - Mottola (Strada)	SS 55 variante Tenite di Altamura a Toritto	Dati a livello di intervento	ANAS	37,37						
			In Real.								
F77H0200000001 IN REAL.											
12. Hub Portuali	12.20 Hub Portuali - Taranto	passo portuale di Taranto	Dati a livello di intervento	Aut. Port. Taranto	55,12	181,5	37,84	219,14			
			In Real.								
D11E0500000000 IN REAL.											
D11E0500000000 IN REAL.											
12. Hub Portuali	12.22 Hub Portuali - Manfredonia	Porto di Manfredonia - Manutenzione	Dati a livello di intervento	Regione Puglia	11,4						
			In Real.								
F34C0900000001 IN REAL.											

11.50 Posti di appalto Sardegna	Golfo Aranci	Prolungamento pontile ex del Pomo Golfo Aranci	D110F07000050001	IN REAL	Dati a livello di intervento	Regione Sardegna	2,50	3,50	SARDEGNA
11.05 Adeguamento 131 Cagliari - Siles	11.05 Adeguamento 131 Cagliari - Siles	"SS 131 "Cala Felice" km 23+475 a km	F21B04000060011	IN REAL	In Real "SS 131 "Cala Felice" da km 23+475 a km	ANAS	10,91	9,00	Comune di SERRETTI (MEDIO CAMPIDANO - VS); Comune di NURAVINI (CA); Comune di MOTIASITTA (CA)
11.05 Adeguamento 131 Cagliari - Siles	11.05 Adeguamento 131 Cagliari - Siles	"SS 131 "Cala Felice" km 33+300 a km	F21B04000060021	IN REAL	In Real "SS 131 "Cala Felice" da km 33+300 a km	ANAS	46,43	0,00	Comune di SAILURI (MEDIO CAMPIDANO - VS)
11.15 Sassari - Olbia; potenziamento	11.15 Sassari - Olbia; potenziamento	Olbia - Sassari; potenziamento L1	F41B0700010001	IN REAL	Dati a livello di intervento	ANAS	77,71	77,71	Comune di FLOAGHE (SS); Comune di ARDARA (SS)
11.15 Sassari - Olbia; potenziamento	11.15 Sassari - Olbia; potenziamento	Olbia - Sassari; potenziamento L0 1	F71B07000470001	IN REAL	Dati a livello di intervento	ANAS	49,60	49,60	Comune di PLOAGHE (SS); Comune di CODRONSIGNOS (SS)

10 Sistemi Urbani	Canica	Circumferenza Canica Italia Borgo Herma	C31C03000000001	IN REAL	Circumferenza di Canica; Borgo Herma	Ferrvia Circumetnea	55,34	0,00	SICILIA
04 Corridoio Pirineo-Appennino Tirreno Nord Europa	04 Corridoio Pirineo-Appennino Tirreno Nord Europa	Agigento Calanissetta A19 lotto 1	F11B04000460003	IN REAL	In Real. Agigento Calanissetta A19 lotto 1	ANAS	402,04	0,00	Comune di RACALUNTO (AG); Comune di EROTTE (AG); Comune di FAVARA (AG); Comune di CALICATTI (AG); Comune di AGRIGENTO
04 Corridoio Tirreno Nord Europa	04 Corridoio Tirreno Nord Europa	Strada Camastra - Gola Lotto B2 (ME-EV)	F21B97000850001	IN REAL	Dati a livello di intervento	ANAS	101,93	101,93	Comune di NICOSIA (EN); Comune di CERAMI (EN)
04 Corridoio Tirreno Nord Europa	04 Corridoio Tirreno Nord Europa	Strada Camastra - Gola Lotto B2 (ME-EV)	F81B97000930001	IN REAL	Dati a livello di intervento	ANAS	73,05	73,05	Comune di MISTRETTA (ME)
04 Corridoio Tirreno Nord Europa	04 Corridoio Tirreno Nord Europa	Strada Camastra - Gola Lotto B2 (ME-EV)	F81B97000930001	IN REAL	Dati a livello di intervento	ANAS	63,66	63,66	Comune di NICOSIA (EN); Comune di MISTRETTA (ME)
04 Corridoio Tirreno Nord Europa	04 Corridoio Tirreno Nord Europa	Agigento Calanissetta A19 lotto 2	F11B04000460003	IN REAL	In Real. Agigento Calanissetta A19 lotto 2	ANAS	54,64	0,00	Comune di SERRADIFALCO (CL); Comune di SAN CATALDO (CL); Comune di CALTANISSETTA
10 Sistemi Urbani	Palermo	Hebe ferr di Palermo ACC di Palermo	J11A92000000006	IN REAL	Dati a livello di intervento	RFI	33,49	33,49	Comune di PALERMO

39	Corriere Trasporti e Dorsale	3.05 Trasy Tropicana One- Falconara	Fotocolor One-Falconara Spello-Campello	4514330000001	IN REAL	Dati a livello di intervento	PFI	28,66	28,66	UMBRIA Regione Umbria
13	KLUB interurbani - Piastra Legni	13.75 Klub Piastra Legni	Piastra Logistico Umbra Città di Castello	C5149400012005	IN REAL	Dati a livello di intervento	Regione Umbria	6,25	13,04	Comune di SAN GIUSTINO (PG), Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG)
05	Centone Trasporto o Dorsale	9.75 Torri-Resi (Strada)	Torri Resi strada strada A e B	F118000000001 F7180100016001	IN REAL	Dati a livello di intervento	ANAS	212,66	212,66	Comune di TERNI
02	Comizio Fiuminale- Padano	2.65 Asse Fiuminale- Padano	Superstrada Piedmontana- Veneta	H5180300005009	IN REAL	Dati a livello di intervento	Commissario Sir. Emerg. Sollo Traffico Mobilità	225,95	17,90	1.602,94 - 0,46,69
10	Sistemi Urbanzi	10.95 Palazzo del cinema e congressi Ven Venezia	Palazzo del cinema e congressi di Venezia	J7359700017005	IN REAL	Dati a livello di intervento	MBAC	32,04	10,00	42,04
07	Salvaguardi e della Laguna e di V Venezia	7.05 Progetto salvaguardia e di V Venezia	M.O.S.E. 1° assegnazione	D518020000500B1	IN REAL	Dati a livello di intervento	Magistrato alle acque	494,90	494,90	494,90
07	Salvaguardi e della Laguna e di V Venezia	7.05 Progetto salvaguardia e di V Venezia	M.O.S.E. 2° assegnazione	D518020000500C1	IN REAL	Dati a livello di intervento	Magistrato alle acque	725,70	725,70	725,70
07	Salvaguardi e della Laguna e di V Venezia	7.05 Progetto salvaguardia e di V Venezia	M.O.S.E. 3° assegnazione	D518020000500D1	IN REAL	Dati a livello di intervento	Magistrato alle acque	300,29	300,29	300,29
07	Salvaguardi e della Laguna e di V Venezia	7.05 Progetto salvaguardia e di V Venezia	M.O.S.E. 4° assegnazione	D518020000500F1	IN REAL	Dati a livello di intervento	Magistrato alle acque	243,17	243,17	243,17
07	Salvaguardi e della Laguna e di V Venezia	7.05 Progetto salvaguardia e di V Venezia	M.O.S.E. 5° assegnazione	D518020000500G1	IN REAL	Dati a livello di intervento	Magistrato alle acque	400,00	400,00	400,00
07	Salvaguardi e della Laguna e di V Venezia	7.05 Progetto salvaguardia e di V Venezia	M.O.S.E. 6° assegnazione	D518020000500H1	IN REAL	Dati a livello di intervento	Magistrato alle acque	320,00	320,00	320,00
07	Salvaguardi e della Laguna e di V Venezia	7.05 Progetto salvaguardia e di V Venezia	M.O.S.E. 7° assegnazione	D518020000500I1	IN REAL	Dati a livello di intervento	Magistrato alle acque	400,00	400,00	400,00
07	Salvaguardi e della Laguna e di V Venezia	7.05 Progetto salvaguardia e di V Venezia	M.O.S.E. 7° assegnazione	D518020000500A1	IN REAL	Dati a livello di intervento	Consorzio Venezia Nuova	230,00	230,00	230,00

07 Salvaguardia 7.05 Frangito e della Laguna salvaguardia e Cultura di Venezia	M.O.S.E. 01	assegnazione	Dati a livello di intervento	Consorzio Venezia Nuova	105	105,00	105,00	VENETO Comune di VENEZIA
051803000050A81	IN REAL							
07 Salvaguardia 7.05 Frangito e della Laguna salvaguardia e Cultura di Venezia	M.O.S.E. 01	assegnazione	Dati a livello di intervento	Consorzio Venezia Nuova	973,29	600,00	973,29	VENETO Comune di VENEZIA
051802000050AC1	IN REAL							
02 Corridoio plurimodale Padovano	2.70 Autostrada Padova-Belluno	Passeggiata autostradale Mestre	Dati a livello di intervento	Commissario Sir. Enrico Sotgiu Tribuna Repubb.	203,54	183,54	931,82 215,80	Regionale VENETO
051801000050001	IN REAL							

10 Sistemi Urban	10.05 Grandi Staz. Genova Pr. Firenze	Riqualificazione, Riquilibramento	Dati a livello di intervento	Grandi Stazioni		13,60	13,60	VARIE REGIONI Comune di VERONA, Comune di VENEZIA, Comune di FIRENZE, Comune di PALERMO, Comune di BARI, Comune di TORINO, Comune di MILANO, Comune di GENOVA, Comune di ROMA, Comune di SOLOFRA, Comune di NAPOLI
051103000100000	IN REAL							
17 Rete Elettrica di Trasmissione	17.30 Cell. SAPEI 500Kvcc Fiume Sarno Lr	Collegamento solitonario SAPEI	In Reol. Cell. solitonario SAPEI 500Kvcc Fiume Sarno Lr	Terna S.p.A.	520	77,00	0,00 14.81%	Regionale SARDEGNA, Regionale LAZIO
00950-000040004	IN REAL							

C.C.A.S.G.O.									
26/05/2015 11:00									



Data: Ven 12/06/2015 12:39
Da: GIOVANNI DE CICCO
<prefettura.prefto@pec.interno.it>
A: infratrasportitosrl@legalmail.it
Oggetto: msg 528 - Prot. n. 2012002343/Area I
Allegato/i: 528.pdf(*dimensione 1.63 MB*)

Si trasmette

